

## ACCERTAMENTO

---

### **La procedura analitico-induttiva basata sulle percentuali di ricarico**

di Angelo Ginex

L'accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale, operato attraverso l'applicazione di una **percentuale di ricarico medio ponderato**, si effettua applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato, sommando l'importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato ed, infine, detraendo dall'importo così ottenuto i ricavi dichiarati dall'impresa, o comunque accertati sulla base della sua contabilità. È questo il principio sancito dalla **Corte di Cassazione** con [ordinanza n. 19213 del 2 agosto 2017](#).

Innanzitutto, si rammenta che, in materia di imposte dirette, l'accertamento analitico-induttivo dei redditi d'impresa è disciplinato dall'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), secondo cui *"l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti"*. Tale tipologia di accertamento può fondarsi anche sulle **percentuali di ricarico**, oltre che sul redditometro, sulle indagini finanziarie, sul **tovagliometro**, sui parametri contabili e sugli studi di settore.

Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate proponeva un **ricorso per cassazione** avverso la sentenza di appello, con cui la Commissione tributaria regionale del Lazio, in parziale accoglimento del gravame dalla stessa proposto, riteneva **legittimo l'accertamento analitico-induttivo** fondato, per l'appunto, sulle **percentuali di ricarico** e sugli esiti della attività di verifica fiscale a carico di una S.r.l. in liquidazione, **riducendo però l'ammontare dei ricavi non dichiarati** all'importo risultante dall'applicazione sul costo del venduto accertato della percentuale di ricarico medio ponderato.

Nella pronuncia in rassegna, la Corte di Cassazione ha rilevato innanzitutto l'**error in iudicando** in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale del Lazio per aver **erroneamente identificato l'oggetto della rettifica nel solo guadagno netto** costituito dal ricarico applicato sul costo del venduto accertato e non nei maggiori ricavi emersi dalla verifica fiscale (pari alla differenza tra quelli induttivamente determinati dai verificatori e quelli invece dichiarati dalla contribuente).

In particolare, secondo i Giudici di Piazza Cavour, la Commissione tributaria regionale del Lazio, così operando, avrebbe completamente **azzerato l'effetto evasivo d'imposta** derivante dalla dichiarazione di ricavi inferiori a quelli effettivamente accertati.

Conseguentemente, la Suprema Corte ha affermato che **l'accertamento analitico-induttivo**, ai sensi dell'[articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#), di maggiori ricavi non dichiarati da un'impresa commerciale, operato attraverso l'applicazione di una percentuale di ricarico medio ponderato, **si effettua**:

1. **applicando detta percentuale sul costo del venduto accertato** nei confronti dell'impresa;
2. **sommendo l'importo così ottenuto** (margini di guadagno) **al predetto costo del venduto accertato**;
3. **dakraendo dall'importo così ottenuto** (ricavi accertati) **i ricavi dichiarati** dall'impresa o comunque accertati sulla base della sua contabilità.

In altri termini, la **percentuale di ricarico medio ponderato**, desunta dall'Amministrazione finanziaria attraverso la contabilità aziendale, deve essere **applicata al costo del venduto accertato** nei confronti dell'impresa, in modo da **sommare l'importo così ottenuto al predetto costo del venduto accertato** e determinare i ricavi complessivamente accertabili, dai quali **detrarre poi quelli dichiarati**, calcolando così il maggior reddito occultato.

Quindi: **maggior reddito occultato = ricavi accertati – ricavi dichiarati**, laddove **ricavi accertati = [(percentuale di ricarico medio ponderato\*costo del venduto accertato) + costo del venduto accertato]**.

Sulla base di quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha **cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa** alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame della stessa sulla base del principio di diritto indicato.

Seminario di specializzazione  
**L'ACCERTAMENTO NEL REDDITO D'IMPRESA:  
QUESTIONI CONTROVERSE E CRITICITÀ**  
[Scopri le sedi in programmazione >](#)